

(N. 1243)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato N. 1803)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1955

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, è convertito in legge, con la seguente modificazione:

« È aggiunto il seguente articolo 1-bis:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine, previste per gli oli da gas dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono elevate da lire 9.000 a lire 12.400 per quintale ».

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 6 ottobre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni del trattamento fiscale degli oli minerali;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA :

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali lubrificanti sono stabilite nella seguente misura :

- a) oli lubrificanti bianchi L. 15.700 per quintale;
- b) oli lubrificanti altri L. 12.400 per quintale.

Art. 2.

L'aumento di imposta, derivante dal disposto dell'articolo 1, si applica anche agli oli minerali lubrificanti che abbiano assolto le preesistenti aliquote e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano da chiunque e dovunque posseduti in quantità complessivamente superiore a 10 quintali.

All'uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Circostrizione doganale, competente per territorio, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il supplemento di imposta dovuto in base all'articolo 2 deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai cinque stabiliti nel predetto articolo 2.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGNİ — ANDREOTTI — VANONI —
GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.